



www.vedaformazione.it

Veda

VEDA ACCADEMY HUB

Il tuo spazio per l'apprendimento e la condivisione dei temi della professione

Funzioni organizzative previste dal CNDCEC per l'adeguata verifica del cliente e superamento dei formalismi sull'individuazione del titolare effettivo.

Dott. Antonio Fortarezza

Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano

www.complianceantiriciclaggio.it

VEDA FORMAZIONE PROFESSIONISTI

I recenti documenti del CNDCEC

Il ruolo degli Ordini professionali previsto dalla legge antiriciclaggio

Art 5, comma
7, D.lgs.
231/2007

Forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo.

Art 11, comma
1, D.lgs.
231/2007

Promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi. Il Ministero della giustizia, espleta le funzioni di controllo sugli ordini professionali assoggettati alla propria vigilanza.


Art 11, comma
3, D.lgs.
231/2007

Attraverso propri organi all'uopo predisposti, **applicano sanzioni disciplinari** a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui i propri iscritti sono assoggettati e comunicano annualmente al MEF e al Ministero della giustizia i dati attinenti il numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli ordini territoriali.


ENTI PUBBLICI
TERRITORIALI
SOTTO LA
VIGILANZA DEL
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA

Sono tutti
doveri
d'ufficio


La funzione di promozione e controllo degli Ordini professionali



Elaborazione e aggiornamento di regole tecniche



Le nuove linee guida del CNDCEC



Le funzioni organizzative

L'autovalutazione del rischio



I professionisti valutano il rischio inerente all'attività, inteso quale **rischio correlato alla probabilità che l'evento possa verificarsi e alle sue conseguenze**, nonché l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi (vulnerabilità), al fine di determinare il rischio residuo e adottare procedure per la **gestione e la mitigazione** del medesimo.

Chi la deve effettuare?

L'autovalutazione del rischio è un adempimento proprio del destinatario degli obblighi e non può essere delegata a nessuno!

Negli Studi Associati l'autovalutazione del rischio deve essere condotta dal professionista che è socio dello studio associato.

Ogni quanto va effettuata?

L'autovalutazione del rischio può essere svolta con una cadenza triennale, salva la facoltà di procedere al relativo aggiornamento quando insorgono nuovi rischi o quando lo si ritiene opportuno

Quando fare la prima autovalutazione?

LINEE GUIDA 2019



CNDCEC

Sembrirebbe corretto, ipotizzare un termine analogo a quello previsto per le Banche (con provvedimento di Bankitalia) in cui l'esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2020 (e quindi quello relativo al 2019, **entro entro il 30 aprile 2020**), anche per la predisposizione della prima autovalutazione del rischio da parte degli altri soggetti obbligati.

La procedura di autovalutazione del rischio

1

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

- tipologia di clientela
- area geografica di operatività
- canali distributivi modalità di esplicazione della prestazione professionale
- servizi offerti

Rilevanza	Valori
Non significativa	1
Poco significativa	2
Abbastanza significativa	3
Molto significativa	4

2

ANALISI DELLE PROPRIE VULNERABILITA'

- formazione
- organizzazione adeguata verifica
- organizzazione conservazione dei documenti, dati e informazione
- organizzazione Sos e e comunicazione violazioni sull'uso del contante

Rilevanza	Valori
Non significativa	1
Poco significativa	2
Abbastanza significativa	3
Molto significativa	4

3

DETERMINAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO


valori ponderati	livello di rischio residuo
1 - 1,5	NON SIGNIFICATIVO
1,6 - 2,5	POCO SIGNIFICATIVO
2,6 - 3,5	ABBASTANZA SIGNIFICATIVO
3,6 - 4	MOLTO SIGNIFICATIVO

4

AZIONI PER GESTIRE E MITIGARE IL RISCHIO

Procedure, protocolli, funzione antiriciclaggio, etc etc

L'autovalutazione del rischio negli studi associati



Azioni per gestire e mitigare il rischio

Regole tecniche del CNDCEC

Introduzione della funzione antiriciclaggio e la nomina del responsabile antiriciclaggio

Per 2 o più professionisti nello stesso studio (una sede o più), occorre introdurre **la funzione antiriciclaggio e nominare il relativo responsabile;**

Introduzione della funzione antiriciclaggio, nomina del responsabile antiriciclaggio, e introduzione una funzione di revisione indipendente.

Per più di 30 professionisti e più di 30 collaboratori nello stesso studio (una sede o più), occorre introdurre la funzione antiriciclaggio, nominare il responsabile antiriciclaggio e introdurre una **funzione di revisione indipendente** per la verifica dei presidi di controllo. Tale soglia va individuata con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.;


Nelle Linee Guida vengono fornite le indicazioni sui ruoli e i compiti di tali funzioni

Piano di formazione del CNDCEC

Formazione annuale obbligatoria

Adozione di un adeguato programma formativo per gli studi professionali, tale da metterli in condizione, nelle varie fasi lavorative, di riconoscere, grazie ad una preparazione adeguata, completa e costantemente aggiornata, le eventuali anomalie e reagire prontamente segnalandole agli organi preposti.

Studio Vs Destinatario degli obblighi



Il collaboratore e i dipendenti del destinatario degli obblighi

Personale: Art. 1, comma 2, lett. cc) D.Lgs. 231/2007

- ✓ i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento **nell'organizzazione** del soggetto obbligato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato

Quali sono i compiti ed il ruolo della funzione antiriciclaggio in Studio?

- a) identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sulle **procedure interne**;
- b) verificare l'adeguatezza delle procedure interne in materia di analisi e valutazione dei rischi di riciclaggio/FDT, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti e dei dati, rilevazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette e comunicazione delle infrazioni sull'uso del contante;
- c) curare la predisposizione dell'autovalutazione periodica dei rischi di riciclaggio/FDT;
- d) collaborare all'individuazione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione e alla gestione dei rischi di riciclaggio/FDT;
- e) **gestire la formazione**, mediante la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori;
- f) predisporre **flussi informativi** diretti al soggetto obbligato.

NB

E' UNA FUNZIONE ORGANIZZATIVA

Il responsabile della funzione antiriciclaggio in Studio

Chi è?

Il responsabile della funzione antiriciclaggio:

- a) ha compiti di **supervisione e coordinamento** delle politiche e procedure interne per la gestione dei rischi di riciclaggio/FDT;
- b) **assiste il soggetto obbligato** anche al fine di gestire e mitigare il rischio residuo.

La nomina e la revoca del responsabile della funzione antiriciclaggio sono di competenza del soggetto obbligato.

Il responsabile della funzione antiriciclaggio deve possedere adeguate competenze in materia di gestione dei rischi di riciclaggio/FDT. La responsabilità della funzione antiriciclaggio può essere attribuita anche al soggetto obbligato.

Sia il personale e i collaboratori designati alla funzione antiriciclaggio, sia il personale e i collaboratori non designati alla funzione, anche se inseriti in aree operative, riferiscono direttamente al responsabile della funzione antiriciclaggio per le questioni attinenti alle politiche e procedure interne per la gestione dei rischi di riciclaggio/FDT.

Eventuali anomalie sul cliente o sulla prestazione devono invece essere, in ogni caso, comunicate dal dipendente/collaboratore al soggetto obbligato.

Formazione antiriciclaggio

Chi è il destinatario della formazione?

Professionisti
Collaboratori
Dipendenti

Chi può fare la formazione antiriciclaggio?

L'ordine professionale
Altri soggetti
Il titolare dello Studio

Rilascio di apposito attestato ovvero predisposizione di apposito verbale interno.

Quante ore di formazione sono obbligatorie?

Nell'arco di un anno minimo 3 ore

L'organizzazione in Studio del presidio antiriciclaggio

Attività da svolgere		Fatto	Non fatto
1	Formazione operativa antiriciclaggio di tutto il personale		
2	Individuazione dei ruoli, compiti e responsabilità all'interno della struttura.		
3	Individuare il personale formalmente incaricato all'assolvimento degli obblighi e predisporre un sistema di deleghe interne.		
4	Predisporre e condividere le procedure, le routine o le direttive nelle seguenti fasi: - Adeguata verifica - Conservazione		
5	Predisporre e condividere le procedure, le routine o le direttive relativamente ai: - Indicatori di anomalia - Segnalazione di operazioni sospette - Infrazioni relative al contante		
6	Conservare in un luogo accessibile a tutto il personale la normativa, la manualistica interna ed eventuali altre direttive;		
7	Organizzare sistemi di controllo interni, idonei a verificare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.		

Il titolare effettivo

La definizione del titolare effettivo

Articolo 1,
comma 2,
lettera pp)
D.Lgs.
231/2007

La persona fisica o le persone fisiche, **diverse dal cliente**, nell'interesse della quale o delle quali, **in ultima istanza**, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita;

Identificazione e verifica dell'identità del titolare effettivo

Dal
29/12/2007
al
3/07/2017

Art. 19,
comma 1,
lettera b.

Identificare

Verificare

Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo.

Dal
4/07/2017

Art. 19,
comma 1,
lettera b.

Identificare

Art. 19,
comma 1,
lettera a.

Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo.

Verificare

Art. 19,
comma 1,
lettera b.

la verifica dell'identità, del titolare effettivo richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze.


Dal
23/07/19

**REGOLE
TECNICHE
CNDCEC**

IDENTIFICAZIONE

Identificazione del titolare effettivo mediante acquisizione della dichiarazione scritta da parte del cliente

Le modalità di adempimento previste dall'art. 19 del D.Lgs. 231/2007



In questo sistema ora ognuno ha le proprie responsabilità ed il cliente ne ha più di tutti

Il nuovo
sistema si
basa su:

Obbligo dei clienti di **fornire** per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate.

Cambio di rotta sulla falsa dichiarazione del cliente: da contravvenzione a **delitto** quindi da arresto a **reclusione**.

Obbligo degli enti di **individuare** e conservare il proprio titolare effettivo (...informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva dice il legislatore...)


Obbligo degli enti di **comunicare** le informazioni relative ai propri titolari effettivi, al Registro delle Imprese.

Organizzazione

La prima fonte di informazioni per l'intero sistema è il cliente

CNDCEC
Regole Tecniche
Linee Guida

La richiesta dei dati al cliente per svolgere l'adeguata verifica



Dal 4/7/2017 obbligo del cliente di acquisire i dati della propria titolarità effettiva

Art. 22, comma 1, e
comma 5, D.lgs.
231/2007

Le imprese con personalità giuridica, le persone giuridiche private e i trust, ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, **informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva.**

Art. 22, comma 3,
D.lgs. 231/2007

Le informazioni **sono acquisite, a cura degli amministratori**, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci **e da ogni altro dato a loro disposizione.**

Art. 22, comma 3, e
comma 5, D.lgs.
231/2007

Nel caso di dubbi gli amministratori richiedono i dati del titolare effettivo ai soci. **L'inerzia o il rifiuto dei soci di fornire i dati** del titolare effettivo rende non esercitabile il diritto di voto.

Art. 55, comma 2,
D.lgs. 231/2007

L'amministratore che **acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere** sul titolare effettivo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.



Organi di controllo (Sindaci etc) – Assemblee straordinarie (Notaio)

Dal 4/7/2017 obbligo del cliente di acquisire i dati della propria titolarità effettiva

Dal 4/07/2017
Il titolare
effettivo o i
titolari effettivi
in tutti gli enti
dovranno
sempre essere
individuati


(non esiste più
l'eventuale
titolare
effettivo)

Gli amministratori di
enti con personalità
giuridica (quotati o
non quotati,
controllati da enti
pubblici o da altre
entità giuridiche

DEVONO CONOSCERE
MOLTO BENE LE
MODALITA' PER
INDIVIDUARE IL LORO
TITOLARE EFFETTIVO O I
LORO TITOLARI
EFFETTIVI

Dal 4/7/2017 obbligo del cliente di acquisire i dati della propria titolarità effettiva

In questi casi, **ma non solo**, per l'amministratore della società, è opportuno che richieda i dati al socio se vuole evitare le responsabilità penali previste dal D.Lgs. 231/2007 e quella prevista dall'art. 2636 c.c. sulla formazione della volontà nelle delibere assembleari



Grande attenzione per gli Organi di controllo (Sindaci etc)

Obbligo del cliente di comunicare i dati del titolare effettivo al Registro delle Imprese (26/11/2019 non ancora istituito)

Imprese con personalità giuridica, fondazioni, associazioni e altre istituzioni con personalità giuridica

Art. 21, comma1,
D.lgs. 231/2007

Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione ad accesso riservato.

Trust

Art. 21, comma 3,
D.lgs. 231/2007

I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 gennaio 1986 n. 917, sono tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Le informazioni di cui all'articolo 22, comma 5, relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust sono comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari ovvero di altra persona per conto del fiduciario, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della relativa conservazione.

Alcune indicazioni

- ✓ Trust in cui il trustee sia in Italia
- ✓ Trust che hanno un codice fiscale
- ✓ Trust in cui almeno un disponente ed un beneficiario sia in Italia
- ✓ Trust in cui il guardiano o altra figura analoga sia in Italia
- ✓ Trust che abbia immobili o altre attività in Italia
- ✓ Trust che abbia una capacità reddituale anche solo potenziale per i beneficiari italiani
- ✓etc etc.. In progress

Alcuni paesi membri dell'UE in cui non è stato ancora implementato il registro dei titolari effettivi (previsto in Italia dal D.Lgs. 90/2017 fin dal 4/7/2017)



Cipro

Croazia

Italia

Lituania

Romania

Slovacchia

Ungheria

Titolare effettivo e situazioni da adeguata verifica rafforzata


Art. 24,
D.lgs.
231/2007

Sempre quando:

- Clienti residenti o aventi sede in **aree geografiche ad alto rischio**
- Cliente o titolare effettivo **persona politicamente esposta**

Valutazione dei seguenti fattori di osservazione:

- Prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale
- **Strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale**
- **Società che hanno emesso azioni al portatore**
- **Società che siano partecipate da fiduciari**
- Attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante
- **Assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta**
- **Pagamenti ricevuti da terzi** privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività



In presenza si segnali di allerta, è la legge che ti dice cosa fare in più

Adeguate verifica rafforzata

Art. 25, D.lgs.
231/2007

- **Acquisizioni di informazioni aggiuntive** sul cliente e sul titolare effettivo;
- Approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto;
- Intensificazione della frequenza del controllo costante.

Informazioni sullo scopo e natura

Art. 18,
comma 1,
lettera c,
Dlgs.
231/2007

- Ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente

Controllo costante

Art. 18,
comma 1,
lettera d,
Dlgs.
231/2007

- Verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente

Titolare effettivo, veicoli societari, la loro localizzazione e l'obbligo di astensione

In base al diverso livello di rischio da gestire **può essere necessario conservare alcune evidenze:**

Art. 18, comma 1,
lettera b) D.lgs.
231/2007

Adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, **l'assetto proprietario e di controllo del cliente**

Art. 19 D.lgs.
231/2007

Riscontro della veridicità dei dati forniti dal cliente, laddove, in relazione ad essi, **sussistano dubbi, incertezze o incongruenze**, mediante accesso al sistema per la prevenzione del furto d'identità o attraverso il ricorso a fonti affidabili e indipendenti

Nei casi in cui l'assetto proprietario e di controllo dell'ente non è agilmente individuabile, la norma prevede misure supplementari di conoscenza da esercitare o attraverso i dati forniti dal cliente o attraverso fonti affidabili e indipendenti

Titolare effettivo, veicoli societari, la loro localizzazione e l'obbligo di astensione


E' la legge che stabilisce l'astensione in questi casi, non il destinatario Art 42, comma 2

Obbligo di astensione o di cessazione della prestazione in cui siano, direttamente o indirettamente, parte:

- ✓ Società fiduciarie
- ✓ Trust
- ✓ Società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi **sede in Paesi terzi ad alto rischio.**

Obbligo di astensione anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, **di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.**

Riscontro della veridicità dei dati forniti dal cliente, laddove, in relazione ad essi, **sussistano dubbi, incertezze o incongruenze.**



Titolare effettivo

Chi è il titolare effettivo?

La persona fisica o le persone fisiche, **diverse dal cliente**, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita;

NB

E' sempre una o più persone fisiche

Come si identifica il titolare effettivo?

Chiedo al cliente che mi deve fornire i dati sotto la sua responsabilità (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale)

NB

Non è obbligatorio ad acquisire copia del documento di identità del titolare effettivo

Come si individua il titolare effettivo?

Ci sono dei criteri legali per individuare il titolare effettivo

NB

Criteri che devono per legge essere conosciuti anche dal cliente

Posso consultare un pubblico registro per identificare il titolare effettivo?

Da luglio
2019



Nelle ipotesi in cui sia possibile identificare il titolare effettivo tramite la consultazione di pubblici registri, quest'ultima **non può ritenersi una modalità sufficiente** ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo, in quanto si tratta di uno strumento previsto a supporto e non in sostituzione degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica.

Ad ogni modo, dall'obbligo giuridico di comunicazione posto a carico del cliente dall'art. 22 del d.lgs. 231/2007 discende una valenza generale del **principio di affidabilità**.

Anche nei casi di rischio basso



Identificazione del titolare effettivo mediante acquisizione della **dichiarazione resa dal cliente ai sensi dell'art. 22** del d.lgs. 231/2007;

Titolare effettivo

E' possibile che un cliente diverso da una persona fisica (società, cooperativa, società partecipata dallo stato provincie comuni, associazione, condominio, parrocchia, società quotata, comune, provincia, regione, banca) mi dica che non c'è il titolare effettivo?

NO

Dal 4/7/2017 negli enti diversi dalle persone fisiche vi sarà sempre uno o più titolari effettivi

Un cliente potrebbe rifiutarsi di fornirmi i dati del titolare effettivo?

Nel caso in cui alla mia richiesta di fornire i dati si rifiuti di fornirli, non è possibile svolgere la prestazione e si deve valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta

Criteria legali per individuare il titolare effettivo

SOCIETA' DI CAPIATLI

- Spa
- Srl
- Srl unipersonale
- Srl semplificata
- Sapa

Criteria residuale

- costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche **titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale**, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

Criteria legali per individuare il titolare effettivo

PERSONA GIURIDICA PRIVATA

Dpr. 361/2000

- Associazioni
- Fondazioni
- Altre istituzioni

Con personalità
giuridica iscritte al
registro delle
persone giuridiche
istituito presso le
prefetture

Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono **cumulativamente individuati**, come titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) **i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.**

Questo criterio specifico si applica esclusivamente ai soggetti previsti (ad esempio non rientrano in tale regola le associazioni senza personalità giuridica)

Criteria legali per individuare il titolare effettivo

TRUST

Cumulativamente:

- identità **del costituente o dei costituenti**, del fiduciario o dei fiduciari
- identità del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, identità, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari
- identità delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust
- identità di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

Criteria legali per individuare il titolare effettivo

ALTRI SOGGETTI PERSONE NON FISCHE

- Società di persone
- Cooperative
- Consorzi
- Enti no profit
- Etc

Criteria residuale

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.


Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche **titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statuari, di poteri di rappresentanza legale**, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.



Partecipazioni pubbliche



D.lg. 19 agosto 2016, n. 175

Articolo 9 *(Gestione delle partecipazioni pubbliche)*


L'articolo 9 reca disposizioni in materia di gestione delle partecipazioni pubbliche.

I soggetti deputati a esercitare i **diritti dell'azionista** dipendono dall'ente titolare delle partecipazioni:

- il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale, per le partecipazioni statali (**comma 1**)³⁵;
- il soggetto a tal fine individuato dalla legge della regione che detiene le partecipazioni stesse, per le partecipazioni regionali (**comma 2**)³⁶;
- il sindaco o il presidente o un loro delegato, per le partecipazioni degli enti locali (**comma 3**);
- l'organo amministrativo dell'ente, per le partecipazioni detenute da soggetti diversi da quelli sopra menzionati (**comma 4**).

8) Società controllate (o partecipate) dallo Stato

Qualora lo Stato partecipi per oltre il 25% i diritti del socio pubblico sono esercitati dal MEF³⁵. Ne consegue che, salvo situazioni particolari, per la quota pubblica risulterà titolare effettivo il Ministro dell'economia e delle finanze; salvo ipotesi in cui sia ipotizzabile una cogestione, il titolare della partecipazione sarà il Ministro pro-tempore del MEF.



Alcuni esempi sul titolare effettivo contenuti nelle Linee Guide 2019

Società di capitali con proprietà diretta e indiretta delle quote

L'indicazione della titolarità effettiva diretta di una società di capitali è riferita alla titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale della stessa e detenuta da una o più persone fisiche. Di contro, l'indicazione di proprietà indiretta è fornita dalla titolarità di una percentuale di partecipazione superiore al 25% del capitale posseduto per il tramite di una società controllante, una fiduciaria o per interposta persona.

Nel caso in cui più soggetti persone fisiche detengano oltre il 25% delle quote, tutti saranno titolari effettivi anche qualora un solo soggetto detenga la maggioranza assoluta.

Pegno e usufrutto su quote o azioni

Nei casi in cui le azioni o quote siano detenute in usufrutto o date in pegno, in percentuale superiore al 25%, i titolari effettivi risultano:

- coloro che hanno la piena disponibilità delle quote o delle azioni (non concesse in usufrutto o in pegno) per ammontari superiori al 25%;
- nel caso di quote o azioni detenute da un soggetto persona fisica per ammontare superiore al 25% concesse in usufrutto (o date in pegno), **sia l'usufruttuario** (o il creditore pignoratizio) **sia il nudo proprietario**.

Alcuni esempi sul titolare effettivo contenuti nelle Linee Guide 2019

Società partecipata attraverso fiduciaria

Una società italiana (Zeta srl) è partecipata da una fiduciaria che gestisce tale partecipazione del 50% per conto di un cliente persona fisica. Gli altri soci sono 5 persone fisiche che detengono il 10% cadauno della società. La fiduciaria è tenuta a rivelare al soggetto obbligato i dati che consentano allo stesso di conoscere il socio persona fisica (fiduciante) proprietario reale della partecipazione e quindi titolare effettivo.

Casi di controllo


Nei casi in cui l'assetto proprietario non consenta di determinare direttamente il (i) titolare (titolari) effettivo (effettivi), tale individuazione si dovrà effettuare qualificando titolare effettivo la persona che controlla la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria o i voti sufficienti per una influenza dominante in detta assemblea attraverso una società o altro ente o veicolo societario comunque denominato, fiduciaria o per interposta persona.

Nei casi di società sottoposte a catene di controllo sarà necessario individuare la (le) persona (persone) fisica (fisiche) che controllano la società attraverso una partecipazione rilevante ai fini del controllo.

Nei casi di società che hanno affidato la gestione di partecipazioni a società fiduciarie sarà necessario chiedere all'amministratore della fiduciaria il nominativo del(i) fiduciante(i) onde individuare fra gli stessi gli eventuali titolari effettivi della società partecipata.

Alcuni esempi sul titolare effettivo contenuti nelle Linee Guide 2019

Casi di controllo




I titolari effettivi di Alfa risultano essere:

- il socio unico della srl "D"
- e le persone fisiche "E" ed "F"


Alcuni esempi sul titolare effettivo contenuti nelle Linee Guide 2019

Casi di controllo



Alcuni esempi sul titolare effettivo contenuti nelle Linee Guide 2019

Casi di controllo



Titolari effettivi risultano:
I MEMBRI DEL CDA DELLA SOCIETA' "ALFA" dotati di rappresentanza

NB NB NB

Nelle situazioni in cui l'esecutore evidenzi una particolare soggezione della controllata alle direttive della controllante il soggetto obbligato dovrà valutare la possibilità di individuare quali titolari effettivi i componenti del cda della controllante dotati di poteri di rappresentanza.

Alcuni esempi sul titolare effettivo contenuti nelle Linee Guide 2019

Società sottoposta a liquidazione giudiziale

Nel caso di società sottoposta a liquidazione giudiziale il curatore può ritenersi **quale mero esecutore della procedura**; la figura del titolare effettivo (o dei titolari effettivi) va invece ricercata in seno alla società sottoposta alla procedura, attraverso i criteri di cui all'art. 20 del Decreto.

ORA E' TUTTO PIU'
CHIARO: IL CURATORE
NON E' IL TITOLARE
EFFETTIVO

Inoltre in questa
esemplificazione
nelle Linee
Guide, è emerso
che:

Se un Commercialista (e non sta svolgendo l'incarico di curatore) riceve dalla procedura un incarico si ritiene che la sua nomina rivesta, in ultima analisi, natura e derivazione giudiziale, Conseguentemente, ai fini della adeguata verifica, è possibile riferirsi alla Regola Tecnica n. 2.1 considerando la prestazione del soggetto obbligato quale "prestazione a rischio non significativo.

Il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria.